



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023**

**ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020,  
“Modifiche all’Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021”, e all’Ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante “Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli”**

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Visto** l’articolo 1, commi 988, lett. b) e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020;

**Visto** l’articolo 1, comma 1, D.L. n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

**Visto** l’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021;

**Visto** l’articolo 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022;

**Visto** l’articolo 1, commi 738 e 990, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui sono stati prorogati rispettivamente il termine dello stato di emergenza e quello della gestione straordinaria, di cui rispettivamente, all’art. 1, comma 4 e comma 4 bis del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15

dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti "decreto legge n. 189 del 2016");

**Visto** in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

**Visto** l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

**Vista** l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;

**Visto** in particolare l'articolo 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

**Vista** l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante "*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*", come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

**Visto** il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 "*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori,*

*pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza”;*

*- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 “Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione”;*

*- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;*

*- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”;*

*- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui*

*all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”;*

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”;*

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;*

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;*

**Vista** l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*

**Vista** l'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante *“Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021”;*

**Considerato** che a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 l'edificio, di proprietà dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia che ospitava il Distaccamento di Polizia Stradale di Amatrice è risultato gravemente danneggiato e, conseguentemente, demolito;

**Considerata** l'importanza di garantire nel territorio di Amatrice il mantenimento del presidio di sicurezza pubblica rappresentato dal Distaccamento di Polizia Stradale;

**Considerato** che, a seguito di incontri e interlocuzioni tra Comune di Amatrice e Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della gestione patrimoniale, è stata raggiunta una intesa volta alla realizzazione di una struttura definitiva per le esigenze del Distaccamento di Polizia Stradale di Amatrice in

area delocalizzata;

**Considerato** che con l'intesa di cui sopra è stata individuata come possibile area ove realizzare l'immobile, che ospiterà il Distaccamento di Polizia Stradale di Amatrice, il lotto di terreno riportato al Catasto Fg. 59 mappale 826, ex Cassa per il Mezzogiorno, acquisito al patrimonio disponibile del Comune di Amatrice con Delibera di Giunta Comunale 30.07.2019 a seguito di Atto Pubblico Rep. 517;

**Considerato** che sull'Area comunale insiste un edificio gravemente lesionato dagli eventi sismici del 2016 (giusto verbale di sopralluogo del 20.09.2022), che deve essere demolito;

**Vista** la nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della gestione patrimoniale prot 5579 del 20.01.2022 che conferma la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della nuova struttura definitiva del Distaccamento di Polizia Stradale di Amatrice;

**Vista** la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale n. 9 del 09.03.2022 per l'acquisizione dell'intesa circa l'ubicazione e le modalità di realizzazione dell'intervento "Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Amatrice (RI)" CUP G73I18000160001, in cui anche trattato il tema della struttura definitiva del Distaccamento di Polizia Stradale di Amatrice;

**Visto** il Verbale n. 1 della seduta del 18.02.2022 della Conferenza di Servizi Speciale allegato alla Determinazione di cui sopra;

**Considerato** che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della gestione patrimoniale ha dato conferma che i fondi disponibili per la ricostruzione non prevedono la tipologia di spesa legata all'acquisto di terreni o manufatti e che è necessario avere l'area del lotto individuato per la ricostruzione in delocalizzazione libero da manufatti;

**Considerata** l'ipotesi di fattibilità sull'inserimento della citata nuova sede sul lotto proposto dal Comune Amatrice, acquisita dallo stesso con nota del Ministero dell'Interno del 4.4.2022 Prot. 34151, assentita dal Compartimento Stradale di Roma (Prot. 22/5864 Rep 140°.10 del 29.3.2022);

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03.05.2023 del Comune di Amatrice, con cui lo stesso si impegna a cedere gratuitamente, al Demanio dello Stato l'Area riportata al Catasto Fg. 59 mappale 826, ex Cassa per il Mezzogiorno, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 30.07.2019, con la quale è stato trasferito il bene al Comune di Amatrice;

**Considerato** che è necessario operare la demolizione dell'immobile comunale insistente sulla stessa particella, gravemente lesionato dagli eventi sismici del 2016, al fine di poter consegnare l'area libera da ingombri e manufatti;

**Considerato** che il costo dell'intervento è stato stimato in via preliminare in euro 90.000,00, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello per cui definito l'appalto;

**Considerato** che la celere realizzazione dell'intervento è determinante per avviare la

realizzazione del nuovo Distaccamento di Polizia Stradale e, conseguentemente, per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonché la crisi delle attività economiche e produttive, già incrementata dalla pandemia;

**Considerato** che l'intervento sopra descritto è necessario e urgente al fine agevolare il ritorno della popolazione a normali condizioni di vita, con specifico riferimento alla sicurezza pubblica;

**Considerato** che tale situazione rende l'intervento urgente, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;

**Considerato** che si rende pertanto necessario modificare l'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, prevedendo l'ulteriore intervento di demolizione dell'immobile comunale, gravemente lesionato dagli eventi sismici del 2016, insistente sulla area da destinare alla ricostruzione del Distaccamento di Polizia Stradale di Amatrice;

**Vista** l'Ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, "*Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli*";

**Considerato** che l'area del centro storico di Accumoli individuata all'allegato 1 della presente ordinanza speciale è stata inizialmente ricompresa dal Comune di Accumoli in una perimetrazione ex ordinanza 25/2017 in quanto interessata da diffusi crolli e lambita dalla zona in frana classificata con n. 1622-H4 a rischio molto elevato nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (*Tav. 37, aggiornamento per decreto segretariale n. 145/022*).

**Considerato** che alla perimetrazione non è seguita la relativa pianificazione attuativa e tuttavia la compresenza di soggetti pubblici e privati coinvolti e la complessità del sito rendono necessaria una definizione programmatica unitaria delle azioni – tra cui la rilocalizzazione di immobili pubblici e privati - per garantire un riassetto organico delle urbanizzazioni primarie e secondarie, la compatibilità della ricostruzione con il contesto storico, architettonico e ambientale, la coerenza con le condizioni idro-geomorfologiche, la conformazione urbanistica, anche attraverso la definizione di criteri e disposizioni regolamentari.

**Considerato** che nell'area sono previsti i seguenti interventi:

- pubblici:

- 1) ricostruzione con delocalizzazione su proprietà comunale all'interno della stessa area dell'edificio comunale ex Caserma con destinazione nuovo Municipio - Soggetto attuatore: USR Lazio – Finanziamento: Ordinanza speciale n. 17/2021, € 7.793.280,00; attualmente l'USR ha acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 2) ricostruzione con delocalizzazione al di fuori dell'area dell'edificio polivalente comunale (nell'ex Scuola) – Soggetto attuatore USR - Finanziamento: Ordinanza speciale n. 17/2021, poi integrato con Ordinanza speciale n. 38/2022 per un importo complessivo pari a € 4.328.620,57;

- 3) nuova piazza e parcheggio interrato – Soggetto attuatore USR Lazio – Finanziamento: Ordinanza 129/2022, € 3.328.000,00;
- 4) ricostruzione S.P. 18 - Soggetto attuatore: Dipartimento Protezione Civile – Finanziamento: CDPC 408/2016, Art. 4, “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità – 1° Stralcio: € 2.181.261.81.

- privati:

- 5) ricostruzione con delocalizzazione su proprietà comunale all’interno della stessa area della chiesa dei SS. Pietro e Lorenzo e locali canonica - Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti – Finanziamento: Ordinanza 132/2022, € 765.000,00;
- 6) ricostruzione in sito di due edifici privati;
- 7) ricostruzione con delocalizzazione al di fuori dell’area di alcuni edifici privati secondo la procedura di cui all’art. 6 dell’Ordinanza speciale n. 38 del 23.12.2022;
- 8) ricostruzione con delocalizzazione al di fuori dell’area di altri edifici privati;

**Considerato** che per gli edifici di cui al precedente punto 8, occorre disciplinare le modalità di ricostruzione con delocalizzazione, secondo quanto dettagliato nella parte dispositiva della presente Ordinanza;

**Considerato** che in ragione risultanze emerse in fase di pianificazione a seguito dell’aggiornamento del PSR approvato dal Comune di Accumoli, avente ad oggetto la delocalizzazione di Fonte del Campo e Libertino, risulta necessario adeguare l’importo di € 4.011.187,50 già previsto, all’art. 2 comma 1 lett. a, dell’Ordinanza speciale n.38/2022 con l’importo di € 6.101.606,00;

**Considerato** che in ragione delle risultanze emerse in fase di pianificazione circa il perfezionamento della proposta di PSR per la delocalizzazione della frazione di San Giovanni risulta necessario adeguare l’importo di € 3.037.900,00 già previsto, all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza speciale n.38/2022 con l’importo di € 3.418.536,00;

**Considerato** che, per far fronte alle procedure per la ricostruzione con delocalizzazione di un’area del capoluogo di Accumoli caratterizzata da particolare complessità, risulta necessario dare attuazione alle previsioni di assetto dei suoli e di urbanizzazione funzionali alle delocalizzazioni, come stabilito per gli edifici in Accumoli Capoluogo stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall’USR Lazio e dal Comune di Accumoli, prevedendo per le urbanizzazioni nella zona di atterraggio presso l’area nuova scuola e SAE per l’importo pari a € 980.821,00, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio;

**Considerato** che si rende pertanto necessario modificare l’Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, prevedendo le procedure per la ricostruzione con delocalizzazione agli edifici del capoluogo di Accumoli, ricompresi nell’area di cui all’allegato 1, l’ulteriore intervento relativo alle previsioni di assetto dei suoli e di urbanizzazione funzionali alle delocalizzazioni, nonché l’adeguamento alle risultanze degli approfondimenti di pianificazione degli importi per

le urbanizzazioni delle delocalizzazioni già finanziate;

**Verificata** la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

**Acquisita** l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

## **DISPONE**

### **Art. 1**

*(Modifiche all'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, 'Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021')*

1. All'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, 'Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021', sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- dopo la lettera d) è inserito: "e) Intervento di demolizione dell'immobile comunale ex Cassa per il Mezzogiorno, sito nell'area riportata al Catasto Fg. 59 mappale 826, per un importo stimato di € 90.000;"
- nell'ultimo capoverso, l'importo "€ 58.028.279,00" è sostituito con l'importo "€ 58.118.279,00";

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della medesima Ordinanza di cui al comma 1, sono aggiunte alla fine, le seguenti parole: "Ad eccezione dell'intervento di cui al comma 1 lettera e) per il quale è individuato quale soggetto attuatore il Comune di Amatrice."

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della medesima Ordinanza di cui al comma 1, nel primo periodo, l'importo "€ 68.661.885,73" è sostituito con l'importo "€ 68.751.885,73". Nel secondo periodo dello stesso comma l'importo "43.288.062,73" è sostituito con l'importo "€ 43.378.062,73".

### **Art. 2**

*(Modifiche all'Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, 'Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli')*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 dell'Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, "Interventi



di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli”, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- alla lettera a) l’importo “€ 4.011.187,50” è sostituito con l’importo “€ 6.101.606,00”;
- alla lettera b) l’importo “€ 3.037.900,00” è sostituito con l’importo “€ 3.418.536,00”;
- dopo la lettera c) è inserito: “c) Capoluogo - zona di atterraggio presso l’area nuova scuola e SAE: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilità, dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in € 980.821,00, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio.”
- nell’ultimo capoverso, l’importo “€ 7.049.087,50” è sostituito con l’importo “€ 10.500.963,00”;

2. Dopo l’articolo 6 della medesima Ordinanza di cui al comma 1 è aggiunto il seguente articolo:

**Art. 6 bis**  
**(Procedure per la ricostruzione di un’area del capoluogo di Accumoli  
caratterizzata da particolare complessità)**

1. Per l’area del centro storico di Accumoli oggetto di delocalizzazioni, graficamente individuata nell’allegato 1 della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 108, comma 3 del Testo Unico della ricostruzione privata, è approvata una specifica integrazione al vigente Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Accumoli approvato con decreto 5 ottobre 2022 n. V00002 del Vice Commissario per la ricostruzione del Lazio, secondo la procedura di cui al presente articolo.

2. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, in qualità di soggetto attuatore e in collaborazione con il Comune, entro e non oltre 30 giorni dall’approvazione della presente ordinanza speciale, provvede all’affidamento del servizio per l’aggiornamento del PSR comunale avente ad oggetto la ricostruzione dell’area descritta al precedente comma 1, che deve essere elaborato coerentemente con i contenuti minimi di seguito descritti e consegnato entro il termine massimo di 60:

a) relazione illustrativa e inquadramento territoriale delle aree e degli interventi interessati, contenente: la perimetrazione dell’area, la verifica di adeguatezza della pianificazione sovraordinata e locale rispetto alle esigenze della ricostruzione, il riconoscimento delle vulnerabilità e dei valori del territorio, l’indicazione delle varianti urbanistiche necessarie, gli obiettivi da perseguire

attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, nonché altri elementi di rilievo programmatico per la ricostruzione pubblica e privata derivanti dall'analisi dei luoghi. Quanto sopra anche sulla base di più alternative progettuali;

- b) elaborati grafici e descrittivi rappresentativi dell'evoluzione storica e dello stato di fatto con allegata documentazione grafica ante e post sisma riguardante, almeno: l'edificato pre-sisma, residenziale, produttivo, pubblici e misto, con le relative destinazioni d'uso esclusivo o prevalente, e le infrastrutture pre-sisma, con identificazione delle strade e dei sottoservizi pubblici e privati, sia reti che opere puntuali;
- c) sviluppo dell'alternativa progettuale prescelta sulla base delle necessarie indagini preliminari, delle incidenze sul contesto comunque inteso e compatibilmente con l'attività progettuale già in corso, da illustrare mediante schemi grafico-descrittivi ed ogni altro elaborato utile ad esplicitare gli obiettivi da perseguire, aventi ad oggetto: i) le urbanizzazioni primarie (viabilità, spazi pubblici attrezzati, reti, opere di protezione del territorio, sistemazione/rinaturalizzazione dei sedimenti originari degli immobili delocalizzati); ii) gli altri interventi pubblici o di pubblico interesse con particolare riferimento all'individuazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e/o di miglioramento della qualità urbana, evidenziando le proprietà attuali e future con piano particellare delle aree da acquisire e cedere;
- d) disposizioni regolamentari per la qualità degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sviluppate d'intesa con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, contenente: prescrizioni planivolumetriche, morfologiche, tipologiche, architettoniche, di compatibilità con il contesto, nonché qualità e accessibilità degli spazi aperti;
- e) priorità della ricostruzione e prescrizioni per la cantierizzazione;
- f) fonti finanziarie e costo degli interventi;
- g) cronoprogramma;
- h) rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12, comma 1, Dlgs 152/2006;
- i) ogni altro contenuto tra quelli indicati all'art. 109, comma 1, del Testo Unico della Ricostruzione Privata che il Comune e l'USR riterranno utile acquisire.

3. Con specifico riguardo alla delocalizzazione degli aggregati e sinogli edifici residenziali privati nell'area cosiddetta "ex Scuola", il PSR è redatto sulla base di un quadro esigenziale redatto dal Comune di Accumoli, anche sentiti i cittadini interessati, recante almeno: il numero di abitanti interessati, consistenza edilizia (superfici utili e pertinenziali, volumi), tipologia (singolo, aggregato/condominio), analisi del danno (base schede Aedes e Ordinanze di inagibilità) degli immobili da delocalizzare; piano particellare delle aree da acquisire per la delocalizzazione e di quelle originarie da cedere; perimetrazione e dimensionamento dei nuovi lotti fondiari, esiti delle indagini geologiche del sito di ricostruzione;
4. Il Comune di Accumoli, ricevuta la documentazione dall'USR, almeno 20 giorni prima dell'adozione della proposta di aggiornamento del PSR da parte del Consiglio Comunale, comunica l'avvio del procedimento anche con riguardo alla dichiarazione di pubblica utilità nei termini di cui al DPR n. 327/2001 e, dopo l'adozione, provvede alla sua pubblicazione. Entro i successivi 10 giorni gli interessati esprimono eventuali osservazioni. Ove ricorrano le condizioni, l'adozione del Consiglio è preceduta dalla richiesta di parere ex art. 89, del DPR 380/2001;
5. All'esito delle consultazioni, nei successivi 10 giorni, il Comune di Accumoli si pronuncia sulle osservazioni pervenute e invia la proposta di PSR all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione che, nei successivi 15 giorni, previa istruttoria ed eventuale integrazione, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico della Ricostruzione Privata procede alla predisposizione definitiva e trasmette il PSR alla conferenza permanente per l'acquisizione dei pareri, ai fini della successiva approvazione da parte del Vice Commissario – Presidente della Regione.
6. In deroga all'art. 108 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, il PSR è approvato dalla Conferenza Permanente, con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio e contiene la previsione delle risorse occorrenti l'acquisizione del titolo di proprietà dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia. L'approvazione del PSR produce altresì l'effetto di variante al vigente Piano territoriale paesistico regionale, per le previsioni con esso in contrasto, qualora sia approvato dalla Conferenza Permanente con il parere favorevole del rappresentante del Ministero della Cultura, ai sensi dell'art. 11, sesto comma, del decreto-legge n. 189/2016.
7. L'approvazione del PSR produce l'effetto di accordo integrativo del

procedimento ai sensi dell'art. 15 della L 241/1990 relativamente all'acquisizione o cessione senza conguaglio dell'area di proprietà del Comune di Accumoli individuata per la delocalizzazione della chiesa dei SS. Pietro e Lorenzo e canonica, e del sedime originario della stessa, di proprietà della Diocesi di Rieti, da destinare a piazza pubblica, qualora sia approvato dalla Conferenza Permanente con il parere favorevole dei rappresentanti dei suddetti enti.

8. I soggetti attuatori, per quanto di rispettiva competenza, procedono agli affidamenti di servizi e lavori ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e in coerenza con le previsioni del PSR che a tal fine esplica gli effetti di documento di indirizzo alla progettazione (DIP) ai sensi dell'art. 41, comma 2, del suddetto decreto legislativo.

9. Gli interventi privati si attuano ai sensi della disciplina della ricostruzione nel rispetto delle previsioni del PSR. Qualora nella fase attuativa degli interventi di ricostruzione sussistano esigenze di modesta traslazione o variazione rispetto alle previsioni del PSR, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del Testo unico dell'edilizia. Il permesso di costruire convenzionato può assolvere anche alla funzione di atto che dispone la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi attuativi che comportano occupazione temporanea o espropriazione di porzioni di aree di terzi, agli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

10. La redazione dell'aggiornamento del PSR di cui al presente articolo è finanziata in coerenza con le disposizioni del Decreto del Commissario straordinario n. 99/2021.

3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della medesima Ordinanza di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- l'importo "€ 12.121.779,28" è sostituito con l'importo "€ 15.573.654,78";
- l'importo "€ 4.011.187,50" è sostituito con l'importo "€ 6.101.606,00";
- l'importo "€ 3.037.900,00" è sostituito con l'importo "€ 3.418.536,00";
- nel primo periodo, dopo le parole "San Giovanni" sono aggiunte le parole " , € 980.821,00 per le urbanizzazioni del capoluogo, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio,"

### **Art.3 (Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 3.541.875,50, di cui € 90.000,0 per maggiori oneri relativi all'intervento inserito nel complesso degli interventi già finanziati con l'ordinanza speciale n. 42/2022, e € 3.451.875,5 per maggiori oneri relativi agli interventi finanziati con l'ordinanza speciale n. 38/2022, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzati secondo le disposizioni e con le modalità stabilite delle rispettive Ordinanze n. 42/2022 e n. 38/2022.
4. Parimenti, nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 dell'8 aprile 2021, secondo le modalità le modalità stabilite dalle rispettive Ordinanze n. 42/2022 e n. 38/2022.

#### **Art. 4**


#### ***(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)***

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*

DELOCALIZZAZIONI ED AREE DI ATTERRAGGIO


LOCALIZZAZIONE IMMOBILI DA DELOCALIZZARE



- Legenda
- Perimetrazione di massima del Piano Progetto
  - Opere pubbliche
    - Edifici/immobili pubblici /di culto da delocalizzare
    - ① Edificio Polifunzionale
    - ② Ex Caserma
    - ③ Chiesa SS. Pietro e Paolo e locali canonici
    - ④ SP 18
  - Edifici/Aggregati privati
    - Immobili privati da delocalizzare
    - Immobili privati da ricostruire in sito



LOCALIZZAZIONE AREE DI ATTERRAGGIO



- Legenda
- Perimetrazione di massima del Piano Progetto
  - Aree di atterraggio
    - Edifici/immobili pubblici /di culto da delocalizzare
    - ① Edificio Polifunzionale
    - ② Ex Caserma, Nuovo Municipio Comunale
    - ③ Chiesa SS. Pietro e Paolo e locali canonici
    - ④ SP 18
  - Edifici/Aggregati privati
    - Immobili privati da delocalizzare
    - Immobili privati da ricostruire in sito



Foglio	Particella
39	493-601 444-445

Dalle visure catastali si rilevano i seguenti intestatari:  
 Fig. 39 part. 444 sub 1- CALCIOLI Ida, MONTI Maria;  
 sub 2- CALCIOLI Ida;  
 Fig. 39 part. 445 sub 3- CALCIOLI Ida, MONTI Maria;  
 sub 2- PETRUCCI Dario;  
 Fig. 39 part. 493 sub 1- CIBERI Elisabetta, Fu Antonio ynd. Organizzati;  
 sub 2- DI BASTIONI Maria - ORGANISTI Brunella;  
 sub 3- MALAVOLTA Adriana, Malavolta Fabio-Malavolta Letizia-Malavolta Maria Pa.  
 Fig. 39 part. 601- PERI Luciano, PERI Patrizia



Foglio	Particella
39	378 425 - 457 - 471 - 461

Dalle visure catastali si rilevano i seguenti intestatari:  
 Fig. 39 part. 378- SANTORI Luciano;  
 Fig. 39 part. 425 sub 3- SANTORI Nicola;  
 sub 4- SANTORI Nicola;  
 sub 2- SANTORI Luciano;  
 Fig. 39 part. 463 sub 5- POSSIDONI Maria Assunta - SANTORI Alessandra - SANTORI Maria;  
 sub 6- SANTORI Nicola;  
 sub 7- SANTORI Nicola



Foglio	Particella
39	336 - 438 (sub 11-16-17)

Dalle visure catastali si rilevano i seguenti intestatari:  
 Fig. 39 part. 438 sub 11- PICA Benado, PICA Marco, PICA Matteo;  
 sub 16- D'ANGELI Fauci, PICA Marco, PICA Matteo;  
 sub 17- D'ANGELI Fauci, PICA Marco, PICA Matteo;  
 Fig. 39 part 536 1- Comune di Accumoli (RM), Diritto di proprietà per l'area;  
 2- PICA Orlando, Di Benado: Proprietà superficiaria;